

Bruxelles, 31 maggio 2021
(OR. en)

9304/21

PUBLIC 58
INF 166

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - APRILE 2021

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nell'aprile 2021^{2,3}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi e non legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- il riferimento al processo verbale della sessione del Consiglio durante la quale l'atto è stato adottato.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in corsivo).

² Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di bilancio puntuali, ecc., salvo se adottati con procedura scritta.

³ Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#).

Se i documenti non sono direttamente disponibili, è possibile presentare una domanda di accesso tramite la seguente pagina:

<https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/request-document/-form>

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NELL'APRILE 2021	
Procedura scritta conclusa il 2 aprile 2021	CM 2434/21
Mandato dell'UE per la riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 del 7 aprile 2021	6683/21
Procedura scritta conclusa il 2 aprile 2021	CM 2434/21
Dichiarazione dell'UE per la riunione di primavera del Comitato monetario e finanziario internazionale dell'8 aprile 2021	6684/21
Procedura scritta conclusa il 6 aprile 2021	CM 2462/21
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio che attua la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2021/560 del Consiglio, del 6 aprile 2021, che attua la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia GU L 115I del 6.4.2021, pagg. 3-4	7425/21 + ADD 1
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/559 del Consiglio, del 6 aprile 2021, che attua l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia GU L 115I del 6.4.2021, pagg. 1-2	7427/21 + ADD 1
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/231/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/560 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/559 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Somalia GU C 118I del 7.4.2021, pagg. 1-2	CM 2461/21
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2010/231/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti della Somalia GU C 118I del 7.4.2021, pagg. 3-4	CM 2461/21

Procedura scritta conclusa il 6 aprile 2021	CM 2537/21
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 1/2021 della Corte dei conti europea "La pianificazione della risoluzione nel meccanismo di risoluzione unico"	7339/1/21 REV 1
Procedura scritta conclusa il 7 aprile 2021	CM 2482/21
Causa Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e altri dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Accordo sull'autorizzazione della Commissione a intervenire	7259/21
Dichiarazione dell'Austria L'Austria ritiene che, qualora la Commissione intenda esprimere posizioni in nome dell'Unione dinanzi a un giudice internazionale, si dovrebbe tenere conto del principio di leale cooperazione, che impone alla Commissione di consultare preventivamente il Consiglio. È opportuno procedere a tale consultazione a tempo debito in modo da consentire il coordinamento con gli Stati membri.	CM 2482/21
Procedura scritta conclusa il 7 aprile 2021	CM 2500/21
Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori: linea da adottare in relazione all'adesione della Costa Rica	6293/21
Procedura scritta conclusa il 7 aprile 2021	CM 2502/21
Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori: linea da adottare in relazione alle riserve tardive presentate dal Nicaragua	6291/21 6466/21
Procedura scritta conclusa il 7 aprile 2021	CM 2543/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti</i> Decisione (UE) 2021/592 del Consiglio, del 7 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti GU L 125 del 13.4.2021, pagg. 52-53	6921/21

Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 2. L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione. La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.	CM 2543/21
Procedura scritta conclusa l'8 aprile 2021	CM 2426/21
ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Domanda di conferma n. 08/c/01/21	6727/21 + COR 1
Dichiarazione della Polonia La Polonia è contraria alla divulgazione del documento 8464/20 poiché le informazioni ivi contenute al punto 6.c., che rientrano nel disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sono reperibili anche nel documento 7830/20 (punto 14), al quale è concesso pieno accesso.	
Dichiarazione della Svezia La Svezia non può sottoscrivere la motivazione fornita nel progetto di risposta. La Svezia ritiene che l'eccezione al diritto di accesso in considerazione della tutela dell'interesse pubblico in ordine alla difesa e alle questioni militari come pure alle relazioni internazionali, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 1049/2001 non sia applicabile nel caso di specie.	
Procedura scritta conclusa l'8 aprile 2021	CM 2496/21
ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Domanda di conferma n. 07/c/01/21	6418/21

Dichiarazione dei Paesi Bassi, della Lettonia, della Finlandia, dell'Estonia, della Danimarca e del Belgio

I Paesi Bassi, la Lettonia, la Finlandia, l'Estonia, la Danimarca e il Belgio non possono sottoscrivere il progetto di risposta alla domanda di conferma n. 07/c/01/21. Riteniamo che non sussista alcun rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico che la divulgazione integrale del parere del servizio giuridico del Consiglio possa arrecare specificatamente e effettivamente pregiudizio al processo decisionale in corso dell'istituzione, alla tutela della consulenza legale e alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, delle cause riunite C-39/05 P e C-52/05, Regno di Svezia e Turco/Consiglio e C-350/12 P, Consiglio/in 't Veld).

Inoltre, nel caso in cui, contrariamente all'opinione di Paesi Bassi, Lettonia, Finlandia, Estonia, Danimarca e Belgio, la divulgazione integrale arrechi pregiudizio al processo decisionale e alla tutela della consulenza legale, i Paesi Bassi, la Lettonia, la Finlandia, l'Estonia, la Danimarca e il Belgio ritengono che sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione integrale del parere del Servizio giuridico del Consiglio sulla natura dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e sull'esercizio da parte dell'UE della sua competenza. Tale apertura contribuisce a dimostrare la legittimità del processo decisionale in seno al Consiglio per quanto riguarda l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, rispecchiando nel contempo le circostanze anomale in cui è stato concluso (cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P e causa C-506/08 P, Svezia/My Travel Group e Commissione).

Dichiarazione della Svezia La Svezia non può sottoscrivere il progetto di risposta alla domanda di conferma n. 07/c/01/21, secondo cui la divulgazione della sezione III (Analisi giuridica), capitoli A, B e C, punti da 13 a 16, 18, 21, 23 e 24, nel documento 5591/21 pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale in corso, o la tutela della consulenza legale o la tutela delle relazioni internazionali. Alla luce dell'interpretazione restrittiva di tali eccezioni da parte della Corte (cause T-540/15 De Capitani, C-39/05 e C-52/05 Regno di Svezia e Turco/Consiglio e causa C-350/12P Consiglio/In't Veld), la Svezia non ritiene sufficientemente motivato il fatto che sussista il rischio reale e concreto che la divulgazione dei suddetti punti pregiudichi gravemente il processo decisionale in corso dell'istituzione o la tutela della consulenza legale o la tutela delle relazioni internazionali e che tale rischio sia ragionevolmente prevedibile e non solo ipotetico. Inoltre, la Svezia ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, tenuto conto dell'oggetto del documento in questione e delle critiche che il Consiglio ha ricevuto in passato al riguardo. La Svezia può tuttavia sostenere il progetto di risposta del Consiglio e le ragioni che giustificano la non divulgazione ivi contenute per quanto riguarda la sezione III (Analisi giuridica), capitoli da D a G.	
Procedura scritta conclusa l'8 aprile 2021	CM 2583/21
ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Domanda di conferma n. 06/c/01/21	7651/21
Procedura scritta conclusa l'8 aprile 2021	CM 2560/21
<i>Decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2019/615, sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)</i> Decisione (PESC) 2020/579 del Consiglio, dell'8 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) GU L 123 del 9.4.2021, pagg. 21-21	6793/21

Procedura scritta conclusa l'8 aprile 2021	CM 2579/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla nomina di un vicedirettore esecutivo di Europol</i> Decisione (UE) 2021/602 del Consiglio, dell'8 aprile 2021, relativa alla nomina di un vicedirettore esecutivo di Europol GU L 127 del 14.4.2021, pagg. 42-43	6341/21
Procedura scritta conclusa l'8 aprile 2021	CM 2586/21
<i>Gruppo informale UE-USA di esperti - Progetto di mandato e norme interne</i> Approvazione dell'avvio dei negoziati e del testo delle regole interne dell'UE	7299/21 + ADD 1
Procedura scritta conclusa il 9 aprile 2021	CM 2596/21
Storno di stanziamenti n. DEC 01/2021 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2021	6867/21
Storno di stanziamenti n. DEC 05/2021 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2021	7349/21
Procedura scritta conclusa il 9 aprile 2021	CM 2572/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme per i servizi armonizzati d'informazione fluviale</i> Decisione (UE) 2021/593 del Consiglio, del 9 aprile 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme per i servizi armonizzati d'informazione fluviale GU L 125 del 13.4.2021, pagg. 54-55	7055/21

Procedura scritta conclusa il 9 aprile 2021	CM 2573/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna</i> Decisione (UE) 2021/594 del Consiglio, del 9 aprile 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e di Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna GU L 125 del 13.4.2021, pagg. 56-57	7140/21
Procedura scritta conclusa il 12 aprile 2021	CM 2604/21
<i>Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran - Nuovi inserimenti in elenco</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2021/585 del Consiglio, del 12 aprile 2021, che attua la decisione 2011/235/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran GU L 124I del 12.4.2021, pagg. 7-11	6039/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/584 del Consiglio, del 12 aprile 2021, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran GU L 124I del 12.4.2021, pagg. 1-6	6041/21

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione (PESC) 2021/585 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/584 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran GU C 129 del 13.4.2021, pagg. 14-14	6043/21
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran GU C 129 del 13.4.2021, pagg. 15-16	6043/21
<i>Iran - Misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione - Riesame - Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio</i> <i>Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran</i> Decisione (PESC) 2021/595 del Consiglio, del 12 aprile 2021, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran GU L 125 del 13.4.2021, pagg. 58-68	6739/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/587 del Consiglio, del 12 aprile 2021, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran GU L 125 del 13.4.2021, pagg. 1-10	6741/21

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/595 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/587 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran GU C 129 del 13.4.2021, pagg. 11-12	6742/21
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/235/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran GU C 129 del 13.4.2021, pagg. 13-13	6742/21
Procedura scritta conclusa il 12 aprile 2021	CM 2632/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche delle appendici I e III di tale convenzione</i> Decisione (UE) 2021/624 del Consiglio, del 12 aprile 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche delle appendici I e III di tale convenzione GU L 131 del 16.4.2021, pagg. 168-169	6124/21

Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 2. L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione. La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.	
Procedura scritta conclusa il 12 aprile 2021	CM 2632/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione</i> Decisione (UE) 2021/624 del Consiglio, del 12 aprile 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto istituito dalla convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche delle appendici I e III di tale convenzione GU L 131 del 16.4.2021, pagg. 168-169	6124/21
Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 2. L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione. La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.	CM 2632/21

Procedura scritta conclusa il 13 aprile 2021	CM 2641/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico)</i> Posizione (UE) n. 9/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, e (UE) n. 652/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 151 del 28.4.2021, pagg. 1-45	14281/1/20 REV 1
Posizione (UE) n. 9/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, e (UE) n. 652/2014 - Motivazione del Consiglio GU C 151 del 28.4.2021, pagg. 46-48	14281/20 ADD 1
Procedura scritta conclusa il 13 aprile 2021	CM 2642/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericle IV")</i> Posizione (UE) n. 16/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericles IV") e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 GU C 176 del 7.5.2021, pagg. 1-12	6164/1/21 REV 1

Posizione (UE) n. 16/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma "Pericles IV") e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 - Motivazione del Consiglio GU C 176 del 7.5.2021, pagg. 13-14	6164/21 ADD 1
Procedura scritta conclusa il 13 aprile 2021	CM 2646/21
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio <i>che istituisce il programma Europa creativa (2021 - 2027)</i> Posizione (UE) n. 14/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 169 del 5.5.2021, pagg. 1-25	14146/1/20 REV 1
Posizione (UE) n. 14/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 1295/2013 - Motivazione del Consiglio GU C 169 del 5.5.2021, pagg. 26-28	14146/20 ADD 1
Dichiarazione della Polonia La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che comprendono il termine "genere", la Polonia lo interpreterà in termini di parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.	CM 2646/21

Dichiarazioni della Commissione Nel contesto del considerando 23 e dell'allegato I, parte 1, "Azioni specifiche", lettera e), e dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento summenzionato, quale concordato dai legislatori in data 14 dicembre 2020, la Commissione europea conferma l'intenzione di pubblicare inviti a presentare proposte per la domanda di sovvenzioni di funzionamento pluriennali, ai quali potrebbero partecipare l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea e altre entità e che garantirebbero la stabilità necessaria al loro funzionamento. Tali inviti saranno subordinati all'adozione di programmi di lavoro che ne definiscano le esatte condizioni, come il calendario stesso o la durata delle convenzioni di sovvenzione previste. La Commissione conferma inoltre l'intenzione di pubblicare il primo di tali inviti nell'ambito del programma di lavoro annuale 2021. Questa intenzione è subordinata all'adozione del regolamento summenzionato e all'accordo definitivo sul bilancio dell'Unione per il 2021. ---- La Commissione si rammarica che i legislatori abbiano deciso di mantenere il logo MEDIA, in quanto tale scelta è in contrasto con l'approccio orizzontale che non prevede loghi specifici per i programmi nell'ambito del futuro bilancio a lungo termine. L'obiettivo della Commissione è far sì che i cittadini europei possano percepire l'Unione come un soggetto unitario grazie all'utilizzo di un unico emblema europeo nei suoi vari programmi. Tale emblema, comune a tutte le istituzioni dell'UE, sarà un elemento importante per rispettare i requisiti di semplicità, di coerenza e di obbligatorietà delle attività di comunicazione e visibilità in tutti i programmi. Al fine di raggiungere un accordo globale sul programma, la Commissione può accettare di mantenere il logo MEDIA a condizione che ciò sia limitato alla durata del periodo di programmazione in questione. La Commissione resta convinta che le attività di comunicazione e visibilità dell'azione dell'UE rivolte al grande pubblico siano più efficaci senza l'uso di loghi specifici per i singoli programmi ed è a disposizione dei legislatori per dimostrare la validità di tale impostazione con ampio anticipo rispetto ai negoziati per il prossimo periodo di programmazione.	CM 2646/21
--	-------------------

Procedura scritta conclusa il 13 aprile 2021	CM 2647/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport</i> Posizione (UE) n. 15/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 172 del 6.5.2021, pagg. 1-37	14148/1/20 REV 1
Posizione (UE) n. 15/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 - Motivazione del Consiglio GU C 172 del 6.5.2021, pagg. 38-39	14148/20 ADD 1
Dichiarazione dell'Ungheria La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" presente nel testo del regolamento come un riferimento al sesso.	CM 2647/21

Dichiarazione della Polonia La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che comprendono il termine "genere", la Polonia lo interpreterà in termini di parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.	CM 2647/21
Dichiarazione della Commissione europea sulle dotazioni specifiche per le piattaforme dei centri di eccellenza professionale Fatte salve le competenze dell'autorità legislativa e di bilancio, la Commissione si impegna ad assegnare un importo indicativo di 400 milioni di EUR a prezzi correnti per sostenere le piattaforme dei centri di eccellenza professionale per l'intera durata del programma, a condizione che la valutazione intermedia del programma confermi una valutazione positiva dei risultati dell'azione.	7327/21 ADD1
Procedura scritta conclusa il 15 aprile 2021	CM 2483/21
<i>Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati</i> Decisione (PESC) 2021/613 del Consiglio, del 15 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati GU L 129I del 15.4.2021, pagg. 4-5	7284/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/612 del Consiglio, del 15 aprile 2021, che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati GU L 129I del 15.4.2021, pagg. 1-3	7286/21

Progetto di motivazione	7287/21
Avviso all'attenzione della persona soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/613 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/612 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati GU C 133 del 16.4.2021, pagg. 3-4	7288/21 + COR 1
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati GU C 133 del 16.4.2021, pagg. 5-6	7288/21 + COR 1
Procedura scritta conclusa il 15 aprile 2021	CM 2483/21
<i>Siria - Misure restrittive - Notifiche preventive</i> Progetto di previste motivazioni modificate	7468/21
Avviso all'attenzione di talune persone oggetto delle misure restrittive previste dalla decisione 2013/255/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU C 133 del 16.4.2021, pagg. 7-7	7468/21
Procedura scritta conclusa il 16 aprile 2021	CM 2611//21
<i>Decisione del Consiglio che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa</i> Decisione (PESC) 2021/648 del Consiglio, del 16 aprile 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/299 che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione e il disarmo a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 133 del 20.4.2021, pagg. 57-58	6781/21

<i>Decisione del Consiglio sul sostegno dell'UE per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi</i> Decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio, del 16 aprile 2021, sul sostegno dell'Unione per le attività del segretariato dell'ATT a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio delle armi GU L 133 del 20.4.2021, pagg. 59-65	7142/21 + ADD 1
<i>Decisione del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana - Aggiornamento di una voce dell'elenco ONU</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2021/636 del Consiglio, del 16 aprile 2021, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana GU L 132 del 19.4.2021, pagg. 194-196	7320/21 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (pl)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/628 del Consiglio, del 16 aprile 2021, che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana GU L 132 del 19.4.2021, pagg. 1-3	7323/21 + ADD 1 + ADD 1 COR 1
<i>Iran - Misure restrittive - Non proliferazione - Notifiche preventive</i> Progetto di previste motivazioni modificate	7469/21
Avviso all'attenzione di talune persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran 2021/C 136/03 GU C 136 del 19.4.2021, pagg. 4-4	7469/21
Procedura scritta conclusa il 16 aprile 2021	CM 2613/21
Conclusioni del Consiglio sulla strategia integrata dell'Unione europea nel Sahel	7686/21
Procedura scritta conclusa il 16 aprile 2021	CM 2693/21
Consultazione del Consiglio da parte della Commissione europea sulla posizione dell'UE in merito alla revisione dell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ad opera del comitato direttivo regionale	7681/21 + COR 1

Procedura scritta conclusa il 16 aprile 2021	CM 2749/21
Conclusioni del Consiglio su una strategia dell'UE per la cooperazione nella regione indo-pacifica	7695/21 + COR 1
Procedura scritta conclusa il 16 aprile 2021	CM 2766/21
Conclusioni del Consiglio su un partenariato rinnovato con il vicinato meridionale - Una nuova agenda per il Mediterraneo	7850/21
Procedura scritta conclusa il 16 aprile 2021	CM 2768/21
Conclusioni del Consiglio sul funzionamento del meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen (regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio)	7579/21
Procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021	CM 2650/21
Memorandum d'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica di Panama sulle consultazioni bilaterali	7392/21
Procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021	CM 2663/21
Denuncia n. 360-2021-TE - Approvazione del progetto di osservazioni supplementari del Consiglio	7091/21
Dichiarazione dei Paesi Bassi e della Svezia I Paesi Bassi e la Svezia non possono sottoscrivere il progetto di risposta alla richiesta di osservazioni supplementari del Consiglio per quanto riguarda l'indagine della Mediatrice europea sulla denuncia 360/2021/TE secondo cui la divulgazione dei documenti in questione pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale in corso. Considerando l'interpretazione restrittiva di tale eccezione da parte della Corte per quanto riguarda i documenti relativi a procedure legislative (causa De Capitani, T-540/15), i Paesi Bassi e la Svezia non ritengono sufficientemente motivato il fatto che sussista il rischio reale e concreto che la divulgazione integrale pregiudichi gravemente il processo decisionale in corso dell'istituzione e che tale rischio sia ragionevolmente prevedibile e non solo ipotetico. Inoltre, i Paesi Bassi e la Svezia ritengono che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, tenuto conto dell'oggetto dei documenti in questione e delle critiche che il Consiglio ha ricevuto in passato al riguardo.	CM 2661/21

Procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021	CM 2746/21
<i>Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania</i> Decisione (PESC) 2021/639 del Consiglio, del 19 aprile 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania GU L 132I del 19.4.2021, pagg. 12-21	7707/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/638 del Consiglio, del 19 aprile 2021, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania GU L 132I del 19.4.2021, pagg. 1-11	7710/21
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/639 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/638 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU C 139I del 20.4.2021, pagg. 1-2	7712/21
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania GU C 139I del 20.4.2021, pagg. 3-3	7712/21
Procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021	CM 2756/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG)</i> Posizione (UE) n. 10/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 GU C 156 del 30.4.2021, pagg. 1-23	5532/1/21 REV 1

Posizione (UE) n. 10/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 - Motivazione del Consiglio GU C 156 del 30.4.2021, pagg. 24-25	5532/1/21 REV 1 ADD 1
Dichiarazione della Bulgaria La Repubblica di Bulgaria è favorevole a mantenere in funzione il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in quanto strumento flessibile e orientato al futuro che fornisce assistenza ai lavoratori espulsi dal lavoro. Per questo motivo la Bulgaria ha sostenuto l'orientamento generale sul fascicolo e ha svolto un ruolo costruttivo in vista della conclusione dei negoziati. Tuttavia, occorre rilevare che nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di genere che sono incompatibili con alcuni principi fondamentali della Costituzione bulgara. In linea con la suddetta decisione della Corte costituzionale, la Repubblica di Bulgaria dichiara che il paese non può accettare né il concetto di genere né l'approccio basato sul genere presenti nella Convenzione del Consiglio d'Europa o in qualsiasi altro documento che intenda operare una distinzione tra il "sesso" come categoria biologica (donne e uomini) e il "genere" come costruito sociale. Pertanto, il paese non può sostenere il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che comprende la nozione di identità di genere. La Repubblica di Bulgaria ritiene inoltre non obbligatorio l'utilizzo della categoria "non binario" nella rendicontazione sugli indicatori comuni di cui all'allegato II del regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. La Repubblica di Bulgaria non intende raccogliere e comunicare dati pertinenti, poiché tale categoria non esiste nella sua legislazione nazionale. Sulla base del quadro legislativo nazionale, la Repubblica di Bulgaria raccoglie dati disaggregati per sesso (maschile e femminile). Tuttavia, la posizione della Repubblica di Bulgaria riguardo al regolamento non pregiudica in alcun modo il suo sostegno al contenuto e agli obiettivi del Fondo.	CM 2756/21

Dichiarazione dell'Ungheria La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, l'Ungheria interpreterà le espressioni che comprendano il termine "genere" presenti all'interno del regolamento con riferimento alla parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE o nel contesto (ristretto) della stessa. Inoltre, l'Ungheria è del parere che, in merito all'applicazione degli indicatori comuni di output e di risultato, tale documento legislativo non sia il contesto adeguato per definire il contenuto del termine "genere". L'Ungheria ritiene pertanto che la nota 34 dell'allegato II debba essere applicabile e riferirsi al termine "genere" e alla parentesi nel suo complesso, e non soltanto a una delle sottocategorie ivi elencate. Tenendo presente che la definizione del contenuto del termine "genere" rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, la nota 34 della proposta dovrebbe essere intesa con riferimento al termine "genere" e non al termine "non binario".	CM 2756/21
Dichiarazione della Polonia La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che comprendono il termine "genere", la Polonia lo interpreterà in termini di parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.	CM 2756/21

Dichiarazione della Commissione Nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, i punti da 30 a 33 prevedono che la Commissione metta a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per l'accesso e l'analisi dei dati necessari ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. Le tre istituzioni hanno inoltre convenuto di cooperare con lealtà nel corso della procedura legislativa relativa ai pertinenti atti di base, per assicurare che sia dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 a questo riguardo. La Commissione ritiene che l'accordo raggiunto dai legislatori a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), sull'uso obbligatorio di uno strumento unico di estrazione di dati e sulla raccolta e l'analisi dei dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti non sia sufficiente a rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione e di NextGenerationEU contro le frodi e le irregolarità e ad assicurare efficienti controlli relativamente a conflitti di interessi, irregolarità, problemi di doppio finanziamento e uso improprio dei fondi a fini illeciti. L'approccio concordato dai legislatori nel regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro non rispecchia pertanto adeguatamente l'ambizione voluta e lo spirito dell'accordo interistituzionale.	CM 2756/21
Procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021	CM 2757/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale</i> Posizione (UE) n. 11/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE GU C 162 del 3.5.2021, pagg. 1-83	14312/20

Posizione (UE) n. 11/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE - Motivazione del Consiglio GU C 162 del 3.5.2021, pagg. 84-85	14312/20 ADD 1
Dichiarazione della Svezia Il programma spaziale deve essere quanto più aperto possibile. I soggetti giuridici all'interno dell'Unione devono essere in grado di contribuire alle innovazioni per creare benessere, occupazione e sicurezza per i cittadini europei. L'esclusione dalla partecipazione al programma spaziale dei soggetti giuridici europei la cui proprietà è ubicata al di fuori dell'Unione deve essere rigorosamente limitata a casi eccezionali e a settori particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza. In questi casi occorre applicare condizioni e criteri chiari. In tale contesto, le competenze degli Stati membri devono essere rispettate. L'esclusione dei soggetti giuridici europei la cui proprietà è ubicata in paesi partner strategici non porta beneficio all'economia, alla ricerca e allo sviluppo in Europa, né alla sicurezza e alla competitività dell'Unione.	CM 2757/21
Procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021	CM 2772/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori</i> Posizione (UE) n. 12/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio GU C 166 del 4.5.2021, pagg. 1-19	6833/1/20 REV 1

Posizione (UE) n. 12/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio - Motivazione del Consiglio GU C 166 del 4.5.2021, pagg. 20-21	6833/1/20 REV 1 ADD 1
Dichiarazione della Bulgaria La Repubblica di Bulgaria sostiene l'obiettivo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori volto a proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche appoggiando le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive. Riconosciamo che il programma dovrebbe sostenere il contrasto di tutte le forme di violenza contro le donne e della violenza domestica e che la promozione della prevenzione, la protezione e il sostegno delle vittime sono priorità dell'Unione che contribuiscono all'applicazione dei diritti fondamentali della persona. Al tempo stesso, constatiamo che l'Unione europea non ha aderito alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) e che tale convenzione non fa parte del diritto dell'UE. Pertanto, qualsiasi riferimento alla convenzione di Istanbul nel regolamento non può essere interpretato come un impegno dell'UE e degli Stati membri dell'UE a ratificare e attuare la convenzione.	CM 2772/21

Dichiarazione dell'Ungheria L'Ungheria ha espresso più volte nel corso dei negoziati la propria preoccupazione per quanto riguarda i progetti di regolamenti che istituiscono il programma Diritti e valori e il programma Giustizia per il periodo 2021-2027 e non può sostenere i loro testi definitivi. Per quanto riguarda il progetto di regolamento che istituisce il programma Diritti e valori per il periodo 2021-2027 e il progetto di regolamento che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2021-2027, l'Ungheria ritiene che le carenze concernenti la base giuridica (segnatamente per quanto riguarda la sezione "Valori dell'Unione", nonché la sezione "Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini" del programma Diritti e valori), l'imprecisione del campo di applicazione, che non è limitato a quello del diritto dell'Unione (compresi i riferimenti a trattati internazionali non ratificati dall'Unione), l'accento posto sul sostegno a uno specifico tipo di soggetti ammissibili (le organizzazioni della società civile) piuttosto che su progetti importanti, nonché il riferimento a concetti che non sono allineati con il testo dei trattati avrebbero reso necessaria una revisione sostanziale di tali progetti di regolamenti. L'Ungheria è fermamente impegnata a favore della tutela dei diritti fondamentali e dei valori europei, compresa la promozione della società civile e della parità di trattamento. L'Ungheria sostiene che i requisiti fondamentali della certezza del diritto, del principio di attribuzione e del rispetto dei trattati in generale devono essere rispettati al fine di evitare l'impressione che le opinioni politiche e ideologiche possano incidere sulla definizione delle priorità dei finanziamenti dell'UE.	CM 2772/21
Procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021	CM 2773/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia</i> Posizione (UE) n. 13/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 GU C 167 del 4.5.2021, pagg. 1-16	6834/1/20 REV 1

Posizione (UE) n. 13/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 - Motivazione del Consiglio GU C 167 del 4.5.2021, pagg. 17-18	6834/1/20 REV 1 ADD 1
Dichiarazione dell'Ungheria L'Ungheria ha espresso più volte nel corso dei negoziati la propria preoccupazione per quanto riguarda i progetti di regolamenti che istituiscono il programma Diritti e valori e il programma Giustizia per il periodo 2021-2027 e non può sostenere i loro testi definitivi. Per quanto riguarda il progetto di regolamento che istituisce il programma Diritti e valori per il periodo 2021-2027 e il progetto di regolamento che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2021-2027, l'Ungheria ritiene che le carenze concernenti la base giuridica (segnatamente per quanto riguarda la sezione "Valori dell'Unione", nonché la sezione "Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini" del programma Diritti e valori), l'imprecisione del campo di applicazione, che non è limitato a quello del diritto dell'Unione (compresi i riferimenti a trattati internazionali non ratificati dall'Unione), l'accento posto sul sostegno a uno specifico tipo di soggetti ammissibili (le organizzazioni della società civile) piuttosto che su progetti importanti, nonché il riferimento a concetti che non sono allineati con il testo dei trattati avrebbero reso necessaria una revisione sostanziale di tali progetti di regolamenti. L'Ungheria è fermamente impegnata a favore della tutela dei diritti fondamentali e dei valori europei, compresa la promozione della società civile e della parità di trattamento. L'Ungheria sostiene che i requisiti fondamentali della certezza del diritto, del principio di attribuzione e del rispetto dei trattati in generale devono essere rispettati al fine di evitare l'impressione che le opinioni politiche e ideologiche possano incidere sulla definizione delle priorità dei finanziamenti dell'UE.	CM 2773/21

Dichiarazione della Polonia La Polonia ribadisce la sua obiezione in merito alla formulazione del considerando 10 del regolamento, che contiene un elenco incoerente e incompleto di gruppi vulnerabili particolarmente a rischio di discriminazione e dà la priorità alle persone LGBT rispetto ad altri gruppi vulnerabili esposti a discriminazione, ad esempio le persone indigenti o esposte alla discriminazione a causa di convinzioni politiche o religiose, come i cristiani, nei confronti dei quali negli ultimi tempi sono stati osservati segni di intolleranza o addirittura atti di vandalismo. La Repubblica di Polonia osserva che il meccanismo di condizionalità di cui al considerando 30 del regolamento è attualmente oggetto di una denuncia presentata dalla Repubblica di Polonia alla CGUE in quanto duplica la procedura di cui all'articolo 7 TUE e viola la competenza del Consiglio europeo stabilita in tale articolo. Per la Polonia è inaccettabile che il regolamento preveda, per il funzionamento delle organizzazioni non governative, condizioni non sufficientemente specificate il cui adempimento consente il finanziamento di tali organizzazioni a norma del regolamento. La mancanza di chiarimenti in merito comporta il rischio di un utilizzo improprio dei fondi dell'UE e introduce un margine di discrezionalità illimitato. La Polonia si oppone all'uso del termine "genere" nel regolamento. Tale formulazione è sconosciuta al diritto primario, è interpretata in modo ambiguo dai singoli Stati membri e rischia inoltre di essere interpretata arbitrariamente in assenza di una sua definizione giuridica nel diritto dell'UE. La Polonia interpreta l'espressione "parità di genere" nel senso di "parità tra donne e uomini", in linea con l'articolo 2 e l'articolo 3, del trattato sull'Unione europea. Inoltre la Polonia interpreta il termine "genere" nel senso di "sesso" in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	CM 2773/21
---	-------------------

Procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021	CM 2684/21
<i>Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea</i> Decisione (UE) 2021/651 del Consiglio, del 19 aprile 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea GU L 135 del 21.4.2021, pagg. 1-1	6836/21 6838/21
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea - Richiesta di approvazione del Parlamento europeo	6837/21
Procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021	CM 2682/21
<i>Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE</i> Decisione (UE) 2021/650 del Consiglio, del 19 aprile 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea GU L 135 del 21.4.2021, pagg. 2-3	7167/21 7169/21

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea- Richiesta di approvazione del Parlamento europeo	7168/21
Procedura scritta conclusa il 20 aprile 2021	CM 2603/21
<i>Posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della procedura scritta che riguarda la decisione prevista dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico</i> Decisione (UE) 2021/671 del Consiglio, del 20 aprile 2021, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, da parte dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nell'ambito della procedura scritta che riguarda l'adozione di una decisione per aumentare il sostegno pubblico per i crediti all'esportazione sotto forma di costi locali GU L 141 del 26.4.2021, pagg. 19-20	7201/21 7202/21
Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 2. L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione. La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.	CM 2603/21

Procedura scritta conclusa il 20 aprile 2021	CM 2696/21
<i>Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati volti a modificare l'accordo internazionale sul cacao del 2010</i> Decisione (UE) 2021/675 del Consiglio, del 20 aprile 2021, che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sul cacao del 2010 GU L 144 del 27.4.2021, pagg. 1-2	7335/21 + ADD 1
Procedura scritta conclusa il 20 aprile 2021	CM 2752/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento</i> Posizione (UE) n. 18/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento GU C 191 del 18.5.2021, pagg. 1-31	5628/2/21 REV 2

Posizione (UE) n. 18/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento - Motivazione del Consiglio GU C 191 del 18.5.2021, pagg. 32-34	5628/21 ADD 1
Dichiarazione della Repubblica di Croazia La Repubblica di Croazia desidera esprimere il suo pieno sostegno al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento (regolamento che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersecurity). Ciononostante, la Repubblica di Croazia desidera esprimere il proprio malcontento in merito all'attuale versione linguistica croata del regolamento, segnatamente per quanto concerne l'equivalente del termine inglese "cyber" e i suoi derivati in croato, questione che negli ultimi anni è stata ripetutamente sollevata a vari livelli in sede di Consiglio. La Repubblica di Croazia è seriamente preoccupata che l'attuale versione croata del regolamento possa portare a incertezza del diritto. In particolare, nell'attuale versione croata del regolamento si utilizza una terminologia che non ha riscontro nella normativa settoriale croata e che è poco frequente nell'uso pubblico e professionale, il che crea confusione e compromette la certezza del diritto, la coerenza e la chiarezza. La Repubblica di Croazia si asterrà pertanto al momento della votazione in merito all'adozione del regolamento che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersecurity. La Repubblica di Croazia ribadisce la propria posizione secondo cui la terminologia utilizzata dalle istituzioni dell'UE dovrebbe allinearsi alla terminologia giuridica già esistente a livello nazionale, al fine di garantire la certezza del diritto. La Repubblica di Croazia mantiene il proprio impegno a favore della promozione di un ciberspazio aperto, libero, stabile e sicuro e continua a sostenere l'istituzione e le attività del Centro europeo di competenza per la cibersecurity nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca e della rete dei centri nazionali di coordinamento.	CM 2752/21

Procedura scritta conclusa il 20 aprile 2021	CM 2789/21
<i>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Corpo europeo di solidarietà"</i> Posizione (UE) n. 17/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti (UE) n. 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU C 181 del 10.5.2021, pagg. 1-24	14153/1/20 REV 1
Posizione (UE) n. 17/2021 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti (UE) n. 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 - Motivazione del Consiglio GU C 181 del 10.5.2021, pagg. 25-27	14153/20 ADD 1
Dichiarazione dell'Ungheria La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" presente nel testo del regolamento come un riferimento al sesso.	CM 2789/21

Dichiarazione della Polonia sull'uso del termine "genere" e sul meccanismo di condizionalità La Repubblica di Polonia intende la "parità di genere" come riferita alla parità tra donne e uomini, ai sensi degli articoli 2 e 3 TUE. Inoltre la Repubblica di Polonia intende il "genere" come "sesso", a norma dell'articolo 10, dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'articolo 157, paragrafi 2 e 4, TFUE. La Repubblica di Polonia osserva che il meccanismo di condizionalità di cui al considerando 64 del progetto di regolamento è attualmente oggetto di una denuncia presentata dalla Repubblica di Polonia alla CGUE in quanto duplica la procedura di cui all'articolo 7 TUE e viola pertanto la competenza del Consiglio europeo stabilita in tale disposizione.	CM 2789/21
Dichiarazione della Commissione europea La Commissione europea prende nota della proposta del Parlamento europeo di tenere in considerazione "il numero di attori locali che applicano le conoscenze, i principi e gli approcci assimilati grazie alle attività umanitarie cui hanno partecipato il volontario e gli esperti" al momento di inserire nel regolamento disposizioni riguardanti l'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.	CM 2789/21
Procedura scritta conclusa il 21 aprile 2021	CM 2627/21
Diciannovesima relazione annuale del Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione	7090/21
Procedura scritta conclusa il 21 aprile 2021	CM 2788/21
<i>Avvio di negoziati con l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana per il rinnovo dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana (KEDO)</i> Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana per il rinnovo dell'accordo tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Organizzazione per lo sviluppo energetico della penisola coreana	7062/21 13213/20 ADD 1 EU RESTRICTED

Procedura scritta conclusa il 22 aprile 2021	CM 2864/21
<i>Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia, dell'acquis di Schengen nel settore della cooperazione di polizia	7545/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2571/21
<i>Progetto di dichiarazione comune a nome dell'UE e dei suoi Stati membri sulla designazione di aree marine protette nell'Oceano Antartico con l'Australia, la Norvegia, il Regno Unito, l'Uruguay ed eventualmente altri paesi terzi</i> Autorizzazione della firma a nome dell'Unione europea	7889/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2797/21
<i>Team Europa</i> Conclusioni del Consiglio	7752/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2798/21
<i>Relazione annuale 2020 sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea per il finanziamento delle azioni esterne nel 2019</i> Conclusioni del Consiglio	7756/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2806/21
<i>Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2021/672 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 141 del 26.4.2021, pagg. 21-22	7776/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/667 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che attua l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 141 del 26.4.2021, pagg. 1-2	7779/21

Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2816/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per la Repubblica ceca	7696/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per la Spagna	7699/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per la Finlandia	7701/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per la Finlandia	7704/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per l'Austria	7714/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2818/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per la Repubblica ceca	7689/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per la Spagna	7691/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un supplente del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro per la Finlandia	7693/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2819/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'Italia	7708/21

Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2821/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per l'Italia</i> Decisione del Consiglio, del 13 aprile 2021, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori per l'Italia GU C 149I del 27.4.2021, pagg. 1-2	6987/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2836/21
<i>Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e non dell'Unione</i> Regolamento (UE) 2021/703 del Consiglio; del 26 aprile 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione GU L 146 del 29.4.2021, pagg. 1-69	7401/21 + COR 1
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2888/21
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento della sezione "Valori dell'Unione" nel 2021 GU C 168I del 5.5.2021, pagg. 1-1	CM 2885/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2889/21
<i>Progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale 2021 per il finanziamento della risposta alla COVID-19, comprensivo di adeguamenti e aggiornamenti relativi all'adozione finale del quadro finanziario pluriennale</i> Decisione del Consiglio, del 23 aprile 2021, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 GU C 161I del 3.5.2021, pagg. 2-3	7872/21

Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2889/21
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica	7876/1/21 REV1
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2889/21
Approvazione dello storno di stanziamenti n. DEC 03/2021	7306/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2889/21
Approvazione della dichiarazione comune sulle date per la procedura di bilancio e modalità per il funzionamento del comitato di conciliazione nel 2021	7865/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2889/21
Dichiarazione comune sull'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) e l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)	7867/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2900/21
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 2/2021 della Corte dei conti europea: "Aiuti umanitari dell'UE all'istruzione: sostengono i minori bisognosi, ma dovrebbero essere più a lungo termine e raggiungere più ragazze"	7857/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2901/21
Conclusioni del Consiglio sulle obbligazioni verdi nel quadro di Next Generation EU	7817/21

Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2902/21
<i>Sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672</i> Decisione di esecuzione (UE) 2021/681 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1342 che concede al Regno del Belgio sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 GU L 144 del 27.4.2021, pagg. 24-30	7499/21
Decisione di esecuzione (UE) 2021/680 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 GU L 144 del 27.4.2021, pagg. 19-23	7498/21
Decisione di esecuzione (UE) 2021/679 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1346 che concede alla Repubblica ellenica sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 GU L 144 del 27.4.2021, pagg. 16-18	7497/21
Decisione di esecuzione (UE) 2021/677 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 GU L 144 del 27.4.2021, pagg. 7-11	7495/21

Decisione di esecuzione (UE) 2021/678 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1350 che concede alla Repubblica di Lituania sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 GU L 144 del 27.4.2021, pagg. 12-15	7496/21
Decisione di esecuzione (UE) 2021/676 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1352 che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19 GU L 144 del 27.4.2021, pagg. 3-6	7494/21
Procedura scritta conclusa il 23 aprile 2021	CM 2905/21
<i>Meccanismo di revisione dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione</i> Dichiarazione dell'Unione europea nell'ambito del meccanismo di revisione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione	7342/1/21 REV 1
Progetto di regole interne per il meccanismo di revisione dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione	7341/1/21 REV 1
Procedura scritta conclusa il 26 aprile 2021	CM 2895/21
Rinnovo del mandato del segretario generale dei gruppi di studio di Lisbona	WK 4820/21
Procedura scritta conclusa il 27 aprile 2021	CM 2791/21
ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI – Domanda di conferma n. 09/c/01/21	7047/21

Dichiarazione della Svezia La Svezia non può sottoscrivere il progetto di risposta alla domanda di conferma n. 09/c/01/21, secondo cui la divulgazione dei documenti WK 13579/20 e WK 13579/20 REV 1 pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale in corso (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001) o l'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001). Considerando l'interpretazione restrittiva di tale eccezione da parte della Corte per quanto riguarda i documenti relativi a procedure legislative (causa De Capitani, T-540/15), la Svezia non ritiene sufficientemente motivato il fatto che sussista il rischio reale e concreto che la divulgazione integrale pregiudichi gravemente il processo decisionale in corso dell'istituzione e che tale rischio sia ragionevolmente prevedibile e non solo ipotetico. Inoltre, la Svezia ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti.	CM 2791/21
Dichiarazione della Polonia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e della Slovacchia La Polonia, la Cechia, l'Ungheria e la Slovacchia ritengono che, dal momento che l'iter legislativo relativo al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo non è ancora stato completato e tenuto conto della natura estremamente delicata dell'oggetto delle discussioni in corso sulla questione della sponsorizzazione dei rimpatri, sussista il rischio che la divulgazione dei documenti 13261/20, 14276/20 e 5755/21 pregiudichi gravemente il processo decisionale del Consiglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1049/2001. La divulgazione di tali documenti in questa fase comprometterebbe seriamente le possibilità di trovare un compromesso e metterebbe a rischio la conclusione di un accordo in seno al Consiglio. In tal caso, il rischio di compromettere il processo decisionale in corso dell'istituzione non è solo ipotetico. Inoltre, nonostante il fatto che i documenti in questione non facciano riferimento specifico a posizioni individuali degli Stati membri, essi rivelano dettagli, tra cui possibili debolezze del futuro sistema proposto, che possono incidere direttamente sulla sicurezza degli Stati membri e dell'UE nel suo complesso; tali informazioni sono quindi estremamente sensibili, soprattutto in relazione alle gravi sfide esterne che l'UE sta affrontando in questo momento e dovrà affrontare in futuro (quali la migrazione illegale e il traffico di migranti). La divulgazione dei documenti richiesti contenenti informazioni di questo tipo comporterebbe pertanto un rischio concreto di compromettere la capacità dell'UE di affrontare tali sfide e, in definitiva, di difendere la sicurezza pubblica. Di conseguenza, i documenti in questione rientrano anche nell'eccezione relativa alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001. Per questo motivo siamo contrari a concedere l'accesso ai suddetti documenti.	CM 2791/21

Procedura scritta conclusa il 28 aprile 2021	CM 2991/21
Decisione del Consiglio relativa alla sostituzione di un supplente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) per il Portogallo	7844/21
Procedura scritta conclusa il 29 aprile 2021	CM 2808/21
<i>Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania</i> Decisione (PESC) 2021/711 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania GU L 147 del 30.4.2021, pagg. 17-18	7611/21
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/706 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che attua il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania GU L 147 del 30.4.2021, pagg. 1-2	7613/21
Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/711 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/706 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania GU C 154 del 30.4.2021, pagg. 3-4	7616/21
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2013/184/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania GU C 154 del 30.4.2021, pagg. 5-5	7616/21

Procedura scritta conclusa il 29 aprile 2021	CM 2832/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate</i> Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate GU L 149 del 30.4.2021, pagg. 2-9	5022/3/21 REV 3
Approvazione delle dichiarazioni di cui alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate	8118/21
Procedura scritta conclusa il 29 aprile 2021	CM 2927/21
<i>Decisione del Consiglio che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente</i> Decisione (PESC) 2021/710 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente GU L 147 del 30.4.2021, pagg. 12-16	7052/21

<i>Decisione di esecuzione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana</i> Decisione di esecuzione (PESC) 2021/712 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana GU L 147 del 30.4.2021, pagg. 19-20	8074/21 + ADD 1
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/707 del Consiglio, del 29 aprile 2021, che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana GU L 147 del 30.4.2021, pagg. 3-4	8076/21 + ADD 1
Procedura scritta conclusa il 29 aprile 2021	CM 2928/21
<i>Decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio</i> Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio riguardanti i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio GU L 155 del 5.5.2021, pagg. 23-25	7534/21
Dichiarazione della Commissione La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 3. L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione. La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.	CM 2928/21

Procedura scritta conclusa il 30 aprile 2021	CM 2954/21
<i>Decisione del Consiglio sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell'ambito del programma spaziale europeo dell'Unione che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione</i> Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell'ambito del programma spaziale dell'Unione che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC GU L 170 del 12.5.2021, pagg. 178-182	10108/19
Procedura scritta conclusa il 30 aprile 2021	CM 3018/21
Approvazione dello storno di stanziamenti n. DEC 04/2021 all'interno della sezione III - Commissione - del bilancio generale per l'esercizio 2021	7536/21
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Estonia – EGF/2020/002 EE/Turismo dell'Estonia	8045/21
Procedura scritta conclusa il 30 aprile 2021	CM 3024/21
<i>Regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea</i> Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 GU L 165 del 11.5.2021, pagg. 1-8	10045/20 + COR 1

<i>Regolamento del Consiglio concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo</i> Regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo GU L 165 dell'11.5.2021, pagg. 15-24	13142/20 + COR 1
<i>Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto</i> Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto GU L 165 dell'11.5.2021, pagg. 9-14	12843/20
Procedura scritta conclusa il 30 aprile 2021	CM 3028/21
Decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di decisione dell'organo esecutivo sulla metodologia da applicare per gli aggiornamenti conseguenti a una mutata composizione dell'Unione in vista della 41^a sessione dell'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in detta sessione	7682/21

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene che la decisione del Consiglio debba essere indirizzata alla Commissione e giudica pertanto inadeguate le modifiche all'articolo 5.

L'espressione della posizione dell'Unione in un organo istituito da un accordo è un atto di rappresentanza esterna dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, è prerogativa istituzionale della Commissione.

La Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.